




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006031 - 24/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:fp

Roma, 24 MAG. 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Verona
Via Tezone, 5
37122 Verona (VR)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 139/2011 _ Studio associato tra professionisti _ Requisito iscrizione Albi professionali

In relazione al quesito formulato in data 14 aprile 2011 con il quale l'Ordine chiede di sapere se possa costituirsi uno studio associato tra un iscritto all'Albo professionale ed un iscritto all'Elenco Speciale che sia anche revisore legale, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 prevede che "le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di 'studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario', seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati".

La citata norma, dunque, consente l'esercizio dell'attività professionale in forma associata a coloro che siano muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero siano autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge. Si evince, quindi, che possano costituire uno studio professionale associato sia coloro che risultino iscritti in albi professionali, sia coloro che svolgano specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge.

In questa seconda previsione rientrano, certamente, i revisori legali i quali sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e sono incaricati dalla legge, in via esclusiva, di esercitare l'attività di controllo legale dei conti.

Pertanto, sebbene uno dei professionisti non sia iscritto nell'Albo professionale ma nell'Elenco Speciale¹, si ritiene possa costituirsi un'associazione professionale tra i soggetti in esame purchè, nella

¹ Art. 4 comma 3 D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione"

Art. 34 comma 8 D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6".

denominazione sociale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, venga precisato che uno dei professionisti si trova in stato di incompatibilità con la professione di dottore commercialista e per tale ragione potrà svolgere esclusivamente le attività connesse con l'esercizio della funzione di revisore legale.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

